



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 272/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **68605** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 3 dicembre 2021 ad istanza di:

M. C., nata il OMISSIS c.f.: OMISSIS, ivi residente in OMISSIS,
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe

Impaglione (Cod. Fisc.: MPGGPP59T29F065A – Pec:

giuseppeimpavvocaticl@pec.it, comunicata al proprio ordine – Fax:

09341936043) e dall'avv. Pasquale Emiliano Messina (Pec:

pasqualemessina@avvocatienna.it, fax: 0934545992c.f.:

MSSPQL78A13F065J), giusta procura in calce al ricorso introduttivo,

elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Francesco Paolo

Fontana a Palermo, in Via Nicolò Turrisi n. 48, i quali dichiarano ai sensi e

per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni anche a

mezzo telefax al numero 09341936043 - 0934545992 ovvero agli indirizzi di

posta elettronica certificata sopra indicati.

CONTRO

-COMUNE DI SOMMATINO, in persona del Sindaco pro-tempore, con

sede in Sommatino alla Piazza Vittoria n. 5 (C.F. 80002230854 – P. Iva:

01132500859), *non costituito*;

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con

sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio

dall'Avv. Tiziana G. Norrito (C.F.: NRRTNG70H55F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it, Fax: 091982871); e dall'Avv.

Francesco Gramuglia (CF. GRMFNC64R17F158V, Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) – giusta procura generale alle

liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep.

37590 Rogito 7131 - elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale

dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza pubblica del 16 luglio 2024, con l'assistenza del segretario

d'udienza sig.ra Caterina Maniscalco, l'avv. Pasquale Emiliano Messina, per

il ricorrente, e l'avv. Tiziana Norrito, per l'INPS, come da verbale;

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso sopra epigrafato, la signora M., premesso di avere lavorato a

partire dell'anno 1979 sino all'anno 2019 presso il Comune di Sommatino

(CL) con la qualifica di impiegata, giusto contratto a tempo indeterminato, e

che dal 1° gennaio 2020 è titolare di pensione I.N.P.S. (cat. VOPDEL n.

OMISSIS), premette che da un controllo sui dati trasmessi dall'INPS era

emerso un errore di calcolo tra i dati contenuti nell'estratto conto contributivo

dell'INPS e quelli risultanti dai CUD rilasciati dal Comune di Sommatino per

gli anni 2012 e 2019. Segnatamente, col supporto di consulenza di parte,

indica le seguenti discordanze: 1) anno 2012: *imponibile pensionistico CUD*

2013, relativo all'anno 2012, €. 25.324,00# - imponibile pensionistico

Estratto Conto Previdenziale dal 01.01.2012 al 31.12.2012 pari ad €.

22.180,08#. Differenze retributive €. 3.143,92#; 3 2) anno 2019: imponibile

pensionistico CU 2020, relativo all'anno 2019, €. 26.552,81# - imponibile

pensionistico Estratto Conto Previdenziale dal 01.01.2019 al 31.12.2019 pari

ad €. 24.531,89#. Differenze retributive €. 2.020,92#

Premette altresì che, essendo competenza del Comune il ricalcolo

dell'imponibile pensionistico, lo aveva diffidato in via stragiudiziale a

provvedere alla regolarizzazione con istanza rimasta però priva di riscontro.

Adiva, quindi, questa Corte, rassegnando le seguenti conclusioni: - *in via*

principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al

riconoscimento del pagamento delle differenze di imponibile pensionistico per

gli anni 2012 e 2019; - ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al

risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti a causa dell'inadempimento

dell'Ente resistente; - ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al

risarcimento delle spese stragiudiziali nella misura di €. 1.215,00#; - con

vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore dei procuratori

costituiti dichiaratesi anticipatari.

II. All'esito dell'udienza del 23 maggio 2023, il giudice ordinava al ricorrente

di produrre i file comprovanti la notifica telematica dell'atto introduttivo del

presente giudizio nell'originario formato digitale. Parte ricorrente provvedeva

all'incombenza il successivo 16 giugno 2023.

III. All'udienza pubblica dell'11 ottobre 2023, assente parte convenuta, il

procuratore del ricorrente ha insistito in ricorso e chiesto la decisione della

causa. Il Giudice, rilevato che la vicenda controversa riguarda direttamente anche la sfera giuridico – patrimoniale dell'INPS, poiché l'Istituto ha provveduto alla liquidazione del trattamento pensionistico (sulla scorta dei dati retributivi forniti dal Comune nei c.d. modelli PA04 o nei relativi applicativi) nonché all'elaborazione dell'estratto conto previdenziale prodotto in giudizio dal ricorrente (che ha testualmente carattere “*provvisorio ed informativo*” e “*non certificativo*”), ed è dunque interessato a prendere posizione e resistere al ricorso in cui si chiede il pagamento delle differenze di imponibile (*recte*: del trattamento pensionistico calcolato sulla base della pretesa rettifica dell'imponibile), disponeva che venisse integrato il contraddittorio nei confronti dell'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei modi di cui all'art.160 *bis* e 164 comma 9 del Codice di giustizia contabile, ed a tal fine, fissando la nuova udienza di trattazione il giorno 20 febbraio 2024, ore 10,30.

IV. Integrato regolarmente il contraddittorio, l'INPS si costituiva in giudizio con memoria depositata il 30 gennaio 2024 concludendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Al riguardo, l'Istituto, premesso che il CUD è un documento che ha rilievo ai fini fiscali ed è inconducibile ai fini previdenziali, evidenziava che le retribuzioni presenti in posizione assicurativa, implementate con provvedimento di riliquidazione del 14.10.2020, differivano da quelle evidenziate nel ricorso limitatamente all'anno 2012, poiché, in particolare, gli imponibili previdenziali registrati nell'estratto conto erano pari ad €22.181,32 per il 2012, e a € 26.552,81 per il 2019, e riferiva che l'ex datore di lavoro, con DMA del 9.03.2023, aveva rettificato la retribuzione del 2012 innalzando

l'imponibile a € 25.323,83; conseguentemente l'Istituto aveva provveduto a riliquidare il trattamento pensionistico. Allegava il foglio di calcolo relativo al 2020 e al 2023.

V. All'esito dell'udienza pubblica del 20 febbraio 2024, il giudice, considerato che alla luce delle difese svolte dall'INPS e della posizione delle parti in udienza occorreva verificare se il provvedimento dell'INPS fosse stato eseguito in chiave soddisfattiva della pretesa azionata, anche al fine di addivenire a una pronuncia di cessazione della materia del contendere, rinviava la causa all'udienza del 16 luglio 2024.

VI. All'odierna udienza pubblica, l'avv. Messina rilevava che il pagamento è andato a buon fine e chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese e distrazione a favore dei procuratori antistatari; l'INPS si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese.

Il Giudice poneva la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento del pagamento delle differenze di imponibile pensionistico per gli anni 2012 e 2019, ossia più correttamente il riconoscimento del trattamento pensionistico calcolato sulla base della pretesa rettifica dell'imponibile.

2. Si dichiara anzitutto la contumacia del Comune di Sommatino, atteso che l'ente regolarmente attinto dal procedimento notificatorio del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza (a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'Ente estratto dal registro INIPEC, come

risulta dalla relata e dalla documentazione prodotta dalla parte su disposizione

del giudice) non si è costituito e non è comparso all'udienza pubblica.

3. Ciò posto il giudizio deve essere definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Va, invero, preliminarmente osservato che le parti si sono date reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in senso soddisfattivo per il ricorrente.

Al riguardo è noto che l'istituto della cessazione della materia del contendere, pur in assenza di una disposizione espressa, trova applicazione anche nel giudizio contabile, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del c.p.c. e con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio. Invero, sia da questa Corte dei conti (cfr. Terza Sezione Centrale d'Appello n. 137/2003, Sez. giur. Campania, n. 12/2021; Sez. giur. Veneto, n. 159/2018, n. 1051/2003, n. 132/2010, n. 100/2013, n. 308/2013 e n. 24/2014; Sez. Giur. Umbria, n. 361/2001 e n. 263/2004; Sez. Giur. Sardegna, n. 1289/2007; Sez. Giur. Lombardia, 779/2009), sia dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 1378/2012, n. 10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007 e SS.UU. n. 1048/2000), è stato ritenuto che essa rappresenti una modalità "atipica" di definizione della causa che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la carenza successiva dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), laddove un'eventuale pronuncia di merito, se emessa, non avrebbe alcuna utilità per le parti (in termini, vedi Cass., 7/11/1993, n. 9401 e 16/9/1995, n. 9781).

La cessazione della materia del contendere rappresenta, dunque, una fattispecie di estinzione del processo, diversa da quelle espressamente disciplinate dal codice della giustizia contabile e dal codice di procedura civile come la rinuncia agli atti del processo, che si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e che può essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d ufficio, quando il fatto nuovo che determina l'integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti (Cfr., ex plurimis Cass. civ., n. 7871/2019 e n. 22446/2016).

Alla luce di quanto dichiarato dal ricorrente, in senso adesivo alle deduzioni dell'INPS e ai provvedimenti emessi dal medesimo Istituto in via satisfattiva della pretesa azionata, è dunque venuta meno *ex se* la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e, segnatamente, della portata satisfattiva che il ricorrente riconosce ai provvedimenti adottati dall'amministrazione.

4. In applicazione del principio di soccombenza virtuale, si condanna il Comune di Sommatino al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo. Al riguardo si osserva che l'INPS, peraltro non attinta da domanda da parte del ricorrente antecedentemente al giudizio, ha tempestivamente corretto il dato, sia pure in corso di giudizio, una volta ricevuta l'implementazione dal Comune di Sommatino che invece è stato destinatario di diffida in tal senso da parte del ricorrente (in data 18.6.2020), e che per principio costante della Corte

	8	
	Suprema la contumacia della controparte (nel caso di specie il Comune di	
	Sommatino) non rileva ai fini della compensazione delle spese di lite (cfr., ex	
	multis, Cass., ord. 7292/2018).	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.	
	68605 , dichiara cessata la materia del contendere.	
	Condanna il Comune di Sommatino al pagamento delle spese legali a favore	
	di parte ricorrente nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali	
	come per legge, IVA e CPA se dovute, con distrazione a favore dei procuratori	
	antistatari.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 luglio 2024.	
	IL GIUDICE	
	Gioacchino Alessandro	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	Depositata in Segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 18 luglio 2024	
	Pubblicata il 23 luglio 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	<i>(firmato digitalmente)</i>	

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL GIUDICE

Dott. Gioacchino Alessandro

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge Palermo, 18 luglio 2024

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi

di M. C. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 23 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)